

ACCESSO AI PERMESSI DI COSTRUIRE ED ALLE SCIA (ricorsi *ex art 32 bis*, c. 5, l. p. n. 23/1992)

Questione di significativo interesse, trattata dal Difensore civico in sede di ricorso per l'accesso agli atti, è quella che riguarda le istanze di accesso ai permessi di costruire ed alle SCIA in campo urbanistico.

Avviene dunque, a volte, che le Amministrazioni comunali manifestino delle resistenze nell'ostensione di questa documentazione, non avendo ben presente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Entrando senz'altro nel cuore dell'argomento, va detto che la normativa applicabile a livello provinciale prevede che l'avvenuto rilascio del permesso di costruire e l'avvenuta presentazione della SCIA debbano essere pubblicati sull'albo telematico comunale e nel sito internet del Comune, specificando al contempo che *“chiunque può prendere visione e richiedere una copia dei titoli edilizi e della relativa documentazione tecnica”* (art. 64, c. 2, D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, Regolamento urbanistico-edilizio provinciale).

L'orientamento dominante della giurisprudenza, afferma poi che ove vi sia uno stabile collegamento con l'area di riferimento (cd. *vicinitas*), anche chi non sia direttamente confinante con l'autore delle opere eseguite o eseguite è titolare di un interesse qualificato alla repressione di eventuali abusi (Cons. Stato 18/6/2015, n. 3122).

Ne consegue che in tali casi sussiste *a fortiori* una specifica legittimazione ai fini dell'accesso agli atti (TAR Toscana 7/12/2012, n. 1993). SA 16/10/2020